

DELIBERAZIONE 11 MARZO 2025
84/2025/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE IN RELAZIONE A UNITÀ DI PRODUZIONE
ESSENZIALI ISOLATE NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO
2019

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1331^a riunione dell'11 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione), del 3 febbraio 2021, prot. Autorità 4929, di pari data (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio

elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;

- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06;
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna, per ciascuna di esse, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- l'elenco degli impianti essenziali pubblicato da Terna per l'anno 2019 include le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione:
 - a) Alicudi;
 - b) Capraia;
 - c) Filicudi;
 - d) Ginostra;
 - e) Malfa;
 - f) Panarea;
 - g) S. Marina Salina;
 - h) Stromboli;
 - i) Ventotene;
 - j) Vulcano;
- con la comunicazione Enel Produzione, l'omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative alle unità isolate Alicudi, Capraia, Filicudi, Ginostra, Malfa, Panarea, S. Marina Salina, Stromboli e Vulcano (di seguito: unità isolate interessate), con riferimento all'anno 2019;
- i titolari di unità isolate sono tipicamente esposti sotto il profilo finanziario per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi percepiti; con riferimento alle unità isolate in regime di reintegrazione, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo consente di limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dal titolare delle stesse.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che Terna riconosca, a Enel Produzione, un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), per l'anno 2019, con riferimento alle unità isolate interessate, precisando che, in sede di determinazione del Corrispettivo, si terrà conto degli esiti delle verifiche sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un adeguato margine di sicurezza per eventuali rettifiche del Corrispettivo che risultassero necessarie a valle delle verifiche;

- per la finalità esplicitata al precedente alinea, determinare l'Acconto come pari all'80% dell'ammontare complessivo che, con la comunicazione Enel Produzione, l'omonima società ha richiesto a titolo di Corrispettivo per l'anno 2019

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a Enel Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate interessate di cui alla comunicazione Enel produzione, l'acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi, per l'anno 2019, indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 marzo 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a Enel Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini